



[AGLI UULL DI MIPAAF E SALUTE]

Oggetto: Applicazione dell'articolo 18, in materia di sanzioni, del Decreto Legislativo 27 gennaio 1992, n. 109 alle violazioni delle disposizioni del regolamento (UE) n. 1169/2011.

Il riassetto della normativa in materia di etichettatura formulata dal regolamento (UE) n. 1169/2011 e l'ampliamento della materia trattata, impone l'emanazione di un provvedimento sanzionatorio delle violazioni degli obblighi dallo stesso previsti, risultando superato l'impianto sanzionatorio previsto dallo stesso D.Lgs. 109/1992.

Il regolamento (UE) n. 1169/2011, va ricordato, si applica dal 13 dicembre 2014, con l'eccezione delle disposizioni di cui all'allegato VI, parte B, che si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2014 e delle disposizioni relative alla dichiarazione nutrizionale, che si applicheranno a decorrere dal 13 dicembre 2016, salva la volontaria applicazione delle stesse da parte degli operatori.

In attuazione della delega prevista dall'articolo 2 della legge 6 agosto 2013, n. 96, recante *“Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2013”*, è in corso di predisposizione un decreto legislativo recante la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del predetto regolamento.

Nelle more dell'adozione del provvedimento sanzionatorio, la presente circolare chiarisce l'applicabilità, alle corrispondenti disposizioni del regolamento, delle sanzioni disposte ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 18 del Decreto legislativo n. 109/1992, che sarà superato con l'entrata in vigore del Decreto legislativo oggetto di delega. Il quadro sanzionatorio completo si potrà avere però solo con il citato decreto legislativo, recante la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 1169/2011. Infatti, se in alcuni casi il regolamento (UE) n. 1169/2011 conferma o aggiorna le precedenti disposizioni, recepite nell'ordinamento nazionale per mezzo del Decreto legislativo n. 109/1992, in altri casi esso dispone *ex novo* o innova in modo sostanziale.

Le disposizioni nazionali recanti le fattispecie normative sanzionabili, ivi compresi i limiti edittali previsti per ciascuna di esse, sono da intendersi applicabili ai precetti indicati dal regolamento (UE) n. 1169/2011 sulla base della specifica tabella di concordanza di cui all'allegato I della presente circolare.

Restano in vigore, inoltre, le sanzioni previste dall'articolo 18, comma 2 per le violazioni delle disposizioni di cui agli articoli 13, 15, 16 e 17 del Decreto legislativo n. 109/1992.

Per quanto concerne la disciplina sanzionatoria prevista dall'articolo 10 del Decreto Legislativo 16 febbraio 1993 n. 77, si conferma che le disposizioni nazionali, ove applicabili e non in contrasto con la normativa comunitaria, restano vigenti. Il rinvio alle fattispecie normative sanzionabili operato dall'art. 10 e i limiti edittali previsti per ciascuna di esse sono da intendersi applicabili ai precetti indicati dal regolamento (UE) n. 1169/2011 sulla base della specifica tabella di coordinamento di cui all'allegato II della presente circolare.

Va rilevato, tuttavia, che alcune disposizioni del regolamento (UE) n. 1169/2011 sono state oggetto di interpretazione da parte del Gruppo di lavoro “Etichettatura”, istituito presso la DG SANCO



della Commissione europea in applicazione del regolamento medesimo, solo negli ultimi mesi del 2014. Si fa riferimento in particolare a:

- le indicazioni da riportare in etichetta ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera h) del regolamento (UE) n. 1169/2011, la cui corretta interpretazione è stata solo di recente comunicata formalmente agli Stati membri e divulgata da questa Direzione alle associazioni di settore con nota prot.0170164 del 30.09.2014, nota riprodotta in allegato III;
- le "Questions&Answers" (Q&A) relative a: l'etichettatura generale (II parte), la dichiarazione nutrizionale, il settore "carne e pesce", la vendita a distanza, le informazioni obbligatorie applicabili ai servizi di ristorazione forniti da imprese di trasporto. La pubblicazione delle citate Q&A sul sito istituzionale della DG SANCO è prevista entro la fine del 2014;
- le Linee Guida della DG SANCO sull'indicazione quantitativa degli ingredienti ("QUID"), in applicazione dell'articolo 22 del regolamento (UE) n. 1169/2011, e le Linee Guida sulla fornitura di informazioni sulle sostanze o prodotti che provocano allergie o intolleranze elencate all'Allegato II del regolamento (UE) n. 1169/2011, in applicazione dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera c) e dell'articolo 21 dello stesso regolamento, la cui pubblicazione sul sito istituzionale della DG SANCO è prevista entro la fine del 2014.

L'interpretazione da parte della DGSANCO è necessaria a dare certezza giuridica al disposto normativo del regolamento (UE) n. 1169/2011. Le sanzioni alle violazioni delle disposizioni oggetto di interpretazione da parte della DG SANCO potranno essere applicabili solo a far data dal 1 giugno 2015, ciò al fine di consentire agli operatori del settore alimentare di adattare le etichette, ove si rendesse necessario.

Ciò premesso si invitano codesti Uffici Legislativi a dare diffusione, presso i rispettivi organismi di controllo, della presente circolare, che verrà anche diffusa presso le associazioni di settore e pubblicata sul sito web del Ministero dello sviluppo economico.

Allegati:

- I. tabella di coordinamento tra le sanzioni previste dall'articolo 18 del Decreto legislativo n. 109/1992 e le corrispondenti disposizioni del regolamento (UE) n. 1169/2011;
- II. tabella di coordinamento tra le sanzioni previste dall'articolo 10 del Decreto Legislativo 16 febbraio 1993 n. 77 e le corrispondenti disposizioni del regolamento (UE) n. 1169/2011;
- III. nota prot.0170164 del 30.09.2014 relativa alla corretta interpretazione dell'articolo 8, paragrafo 1 del regolamento (UE) n. 1169/2011 ed il suo raccordo con l'articolo 9, paragrafo 1, lettera h) dello stesso regolamento;
- IV. nota prot. 0018169 del 28.07.2014 relativa all'applicazione dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 1169/2011.

**ALLEGATO I**

REGOLAMENTO (UE) 1169/2011	Regime sanzionatorio di cui all'art. 18 D.Lgs. 109/1992	Misura della sanzione
Art. 7. <i>Pratiche leali d'informazione</i> Art. 36. <i>Requisiti applicabili</i> , paragrafo 2, lettera a)	Art. 18.1 Violazione delle disposizioni dell'articolo 2. <i>Finalità dell'etichettatura dei prodotti alimentari.</i>	da € 3.500 a € 18.000
Art. 8. <i>Responsabilità</i> , paragrafo 8	Art. 18.3 Violazione delle disposizioni articolo 17. <i>Prodotti non destinati al consumatore</i>	da € 600 a € 3.500
Art. 9. <i>Elenco delle indicazioni obbligatorie</i> Art. 10. <i>Indicazioni obbligatorie complementari per tipi o categorie specifici di alimenti</i> Allegato III. <i>Alimenti la cui etichettatura deve comprendere una o più indicazioni complementari</i> (in combinato disposto con gli articoli: - Art. 16. <i>Omissione di alcune indicazioni obbligatorie</i> - Allegato V. <i>Alimenti ai quali non si applica l'obbligo della dichiarazione nutrizionale</i>) Art. 15. <i>Requisiti linguistici</i> Art. 25. <i>Condizioni di conservazione o d'uso</i> Art. 26. <i>Paese d'origine o luogo di provenienza</i> Art. 27. <i>Istruzioni per l'uso</i>	Art. 18.2 Violazione disposizioni articolo 3. <i>Elenco delle indicazioni dei prodotti preconfezionati</i>	da €1.600 a € 9.500
Art. 8. <i>Responsabilità</i> , paragrafo 7 Art. 12. <i>Messa a disposizione e posizionamento delle informazioni obbligatorie sugli alimenti</i> Art. 13. <i>Presentazione delle indicazioni obbligatorie</i> Allegato IV. <i>Definizione di altezza della x</i> Art. 37. <i>Presentazione delle indicazioni volontarie</i>	Art. 18.2 Violazione disposizioni articolo 14. <i>Modalità di indicazione delle menzioni obbligatorie dei prodotti preconfezionati</i>	da €1.600 a € 9.500
Art. 17. <i>Denominazione dell'alimento</i> e Allegato VI. <i>Indicazioni obbligatorie che devono accompagnare la denominazione dell'alimento</i>	Art. 18.3. Violazione disposizioni articolo 4. <i>Denominazione di vendita</i>	da € 600 a € 3.500
Art. 18. <i>Elenco degli ingredienti</i> (in combinato disposto con gli articoli: Art. 19. <i>Omissione dell'elenco degli ingredienti</i> Art. 20. <i>Omissione dei costituenti di un prodotto alimentare dall'elenco degli ingredienti</i>) Art. 21. <i>Etichettatura di alcune sostanze o prodotti che provocano allergie o intolleranze</i> Allegato II <i>Indicazione e designazione degli ingredienti</i> Allegato VII. <i>Indicazione e designazione degli ingredienti</i>	Art. 18.3. Violazione disposizioni articolo 5. <i>Ingredienti</i>	da € 600 a € 3.500
Allegato VII, parte D. <i>Designazione degli aromi nell'elenco degli ingredienti</i> ed Allegato III. <i>Alimenti la cui etichettatura deve comprendere una o più indicazioni complementari</i>	18.3. Violazione articolo 6. <i>Designazione degli aromi</i>	da € 600 a € 3.500
Art. 22. <i>Indicazione quantitativa degli ingredienti</i> Allegato VIII. <i>Indicazione e designazione degli</i>	Art. 18.3. Violazione disposizioni articolo 8. <i>Ingrediente</i>	da € 600 a € 3.500



<i>ingredienti</i>	<i>caratterizzante evidenziato</i>	
Art. 23. <i>Quantità netta</i> Allegato IX. <i>Indicazione della quantità netta</i>	Art. 18.3. <i>Violazione disposizioni articolo 9. Quantità</i>	da € 600 a € 3.500
Art. 24. <i>Termine minimo di conservazione, data di scadenza e data di congelamento</i> , per le disposizioni afferenti la data di scadenza, e Allegato X, punto 2	18.2. <i>Violazione delle disposizioni dell'articolo 10-bis. Data di scadenza</i>	da €1.600 a € 9.500
Art. 24 <i>Termine minimo di conservazione, data di scadenza e data di congelamento</i> , per le disposizioni afferenti il Termine minimo di conservazione, e Allegato X, punto 1	18.3. <i>Violazione delle disposizioni dell'articolo 10. Termine minimo di conservazione</i>	da € 600 a € 3.500
Art. 28. <i>Titolo alcolometrico</i> Allegato XII. <i>Titolo alcolometrico</i>	18.3. <i>Violazione delle disposizioni dell'articolo 12. Titolo alcolometrico</i>	da € 600 a € 3.500

ALLEGATO II

REGOLAMENTO (UE) 1169/2011	Regime sanzionatorio di cui all'art. 10 D.Lgs. 77/1993	Misura della sanzione
Sezione 3. <i>Dichiarazione nutrizionale</i> Art. 29. <i>Rapporto con altra normativa</i> Art. 30. <i>Contenuto</i> Allegato XIII Art. 31. <i>Calcolo</i> Allegato XIV Art. 32. <i>Espressione per 100 g o per 100 ml</i> Allegato XV Art. 33. <i>Espressione per porzione o per unità di consumo</i> Art. 34. <i>Presentazione</i>	Art. 10 D. Lgs. 77/1993: Art. 10. <i>1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque confezioni, detenga per vendere o venda prodotti non conformi alle norme del presente decreto è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire un milione e duecentocinquantamila a lire sette milioni e cinquecentomila.</i> <i>2. L'importo relativo alle sanzioni di cui al comma 1 deve essere versato all'ufficio del registro competente per territorio.</i>	da € 600 a € 3.500